

Allegato "B" al n. 10171/4940 di Repertorio

U.A.I. RIFUGIO ANIMALI ABBANDONATI

_

STATUTO

*

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Denominazione – Sede – Durata

L'Associazione **"U.A.I. Rifugio Animali Abbandonati ODV"** (cod. fisc. 97061160152) – da ora in avanti denominata anche Associazione – è stata costituita a Milano in data 10 dicembre 1987 ed è disciplinata dal presente Statuto e dalla normativa di legge e regolamentare in materia.

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Via Salesina n. 9.

L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha pertanto durata illimitata.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 Finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal d.lgs. n. 117/2017 (C.T.S.), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e alla attività della Associazione.

La Associazione, non ha scopo di lucro e persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- favorire la protezione e la tutela degli animali e delle risorse ambientali;
- promuovere il confronto pubblico sulle tematiche animaliste e svolgere attività di educazione per prevenire l'abbandono, lo sfruttamento e il maltrattamento degli animali;
- sostenere e promuovere la costruzione di rapporti fra uomo e animali improntati ad una visione non specista e rispettosa di qualsiasi forma di vita,
- promuovere la cultura e lo stile di vita vegetariano e vegano;
- gestire rifugi – di soggetti privati o pubblici – per cani, gatti e animali abbandonati o bisognosi;
- promuovere la diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente.

L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

Articolo 3 Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire i propri scopi istituzionali, svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, d. lgs. 117/2017:

lett. e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281):

lett. i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, d. lgs. 117/2017.

In particolare, la Associazione svolge le seguenti attività:

- la gestione del Canile "Rifugio Animali Abbandonati" di Milano in Via Salesiana, provvedendo ad ogni necessità in favore degli animali in esso ospitati;
- il soccorso, l'assistenza veterinaria e l'ospitalità, presso il "Rifugio Animali Abbandonati", di cani, e di animali in genere, randagi o abbandonati o maltrattati o bisognosi di cure;
- la prevenzione del randagismo e il perseguimento degli obiettivi della legge quadro 281/1991 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario;
- la collaborazione con le Autorità Locali, con cui potrà stipulare apposite Convenzioni, nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali;
- la promozione di campagne di sterilizzazione;
- la cura di colonie feline;
- l'aiuto ai proprietari di animali domestici in situazione di bisogno, che si trovano nella necessità di assicurare un ricovero all'animale d'affezione e che non sono in grado di trovare una collocazione appropriata;
- l'istituzione di borse di studio per l'approfondimento di tematiche ambientaliste e in tema di diritto degli animali;
- il sostegno attivo alle e la promozione di campagne di sensibilizzazione per i diritti degli animali, e l'approfondimento di argomenti, problemi e temi di diritto degli animali;
- la salvaguardia dell'ambiente e l'approfondimento di argomenti, problemi e temi di diritto dell'ambiente;
- il sostegno alla ricerca scientifica e alla tutela giuridica dell'ambiente e degli animali.

L'attività della Associazione avrà altresì ad oggetto la organizzazione e gestione di attività culturali e di interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione delle finalità della Associazione.

Articolo 4 Attività connesse

La Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 C.T.S.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che deve osservare le eventuali delibere della Assemblea degli Associati in materia.

La Associazione, ai sensi dell'art. 7 C.T.S., può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

*

ASSOCIATI – VOLONTARI – SOSTENITORI – DIPENDENTI

Articolo 5 Associati

Sono ammessi a far parte della Associazione le persone fisiche che, condividendo le finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

La qualifica di Associato si acquista con l'annotazione, entro trenta giorni dal-

la deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo, del nominativo del nuovo Associato nel Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo ed è personale e non è trasmissibile.

L'ammissione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere previsto un termine iniziale o finale.

Articolo 6 Ammissione di nuovi Associati

I nuovi Associati devono essere persone fisiche che, condividendo le finalità istituzionali della Associazione e che abbiano dimostrato e dimostrino un impegno attivo nel perseguimento dei suoi scopi da almeno cinque anni, devono esprimere per iscritto l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea e a partecipare alla vita associativa e a realizzare concretamente le finalità della Associazione.

L'ammissione di ogni nuovo Associato avviene su domanda sottoscritta dall'Interessato ed è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'Interessato.

Contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione del Consiglio Direttivo l'Interessato può, entro sessanta giorni, chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione in sede ordinaria.

Articolo 7 Diritti e Doveri degli Associati

L'appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli Associati al rispetto delle norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita della Associazione e a definirne gli indirizzi.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono presentare la propria candidatura e essere eletti.

Ogni Associato ha il diritto di partecipare alle Assemblee degli Associati, di esprimere il proprio voto, direttamente o per delega, di essere informato di tutte le attività ed iniziative della Associazione, di controllarne l'andamento e di parteciparvi.

Ogni Associato ha il diritto di prendere visione dei Libri Sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento o da apposita delibera del Consiglio Direttivo. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede della Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'Associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione e alla sua immagine e deve mantenere uno

stile di vita improntato ai principi ispiratori della Associazione.

Gli Associati corrispondono la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea degli Associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è restituibile, neppure in caso di recesso, di espulsione, di decesso, di perdita della qualità di associato né in caso di scioglimento della Associazione.

Articolo 8 Sanzioni disciplinari

All'Associato che non osservi lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, rechi danno o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi,
- b. sospensione dell'esercizio dei diritti associativi, ivi compreso il diritto di voto, per un periodo non superiore a sei mesi, per violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi associativi,
- c. espulsione per comportamento contrastante con gli scopi e i principi ispiratori della Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, per aver arrecato danni materiali o morali gravi all'Associazione e per gravi motivi che compromettono il rapporto di fiducia tra la Associazione e il singolo Associato.

Il Consiglio Direttivo comunica all'Associato interessato, entro sette giorni dalla assunzione, il provvedimento disciplinare assunto.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e dovranno essere motivati, è ammesso ricorso alla Assemblea degli Associati. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea degli Associati.

Il ricorso, adeguatamente motivato, dovrà essere presentato dall'interessato entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del provvedimento. La deliberazione della Assemblea degli Associati, all'uopo convocata, dovrà essere assunta nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicata per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli Associati interessati, entro trenta giorni.

L'Associato, contro la deliberazione di esclusione adottata dalla Assemblea degli Associati, può ricorrere esclusivamente (foro esclusivo) al Tribunale di Milano ex art. 24 c.c. .

Il mancato pagamento della quota associativa nel termine stabilito importa, ipso iure, la sospensione dell'esercizio dei diritti associativi, ivi compreso il diritto di voto.

Il mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi importa, ipso iure, l'espulsione dalla Associazione.

Art. 9 Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a. per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno; in caso di comunicazione tardiva, l'Associato sarà considerato tale per tutto l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della relativa quota associativa; il recesso non dà al receduto il diritto di chiedere la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versa-

te all'Associazione;

b. per delibera di espulsione assunta dal Consiglio Direttivo;

c. per mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi;

d. per causa di morte.

L'Associato che è receduto o che è stato espulso e gli eredi dell'Associato defunto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Nel caso in cui venga meno il numero minimo di Associati, la Assemblea degli Associati provvederà ad integrare la compagine associativa con l'ammissione di nuovi Associati e ricostituire il numero minimo di Associati entro sei mesi dalla notizia della riduzione del numero minimo di Associati.

Articolo 10 Volontari

La Associazione si avvale dell'attività di volontariato personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, di persone fisiche che condividono le finalità, lo spirito e gli ideali della Associazione.

La qualifica di Volontario si acquista con l'iscrizione in apposito Registro dei Volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di ammissione quale volontario e sulla esclusione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività autorizzata dal Consiglio Direttivo e prestata in favore della Associazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal medesimo Consiglio Direttivo della Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La Associazione deve assicurare tutti i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di Volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Alla qualifica di Volontario non consegue alcun diritto associativo.

Articolo 11 Dipendenti e Collaboratori

La Associazione può assumere lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale e/o collaboratori, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

La Associazione deve assicurare tutti i Dipendenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

*

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 12 Organi della Associazione

Sono organi dell'Associazione

a. la Assemblea degli Associati

b. il Consiglio Direttivo

c. il Presidente del Consiglio Direttivo

d. l'Organo di Controllo - il Revisore legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi e al Presidente del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Revisore legale dei conti, non può essere riconosciuto alcun

compenso, diretto o indiretto, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento dell'incarico.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di democraticità, libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Il componente il Consiglio Direttivo che incorra in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva, decade automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 13 La Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

Essa determina gli orientamenti generali della Associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati che siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto, può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato munito di delega scritta, contenente l'indicazione del delegante e del delegato e firmata dal delegante. È ammessa una sola delega per Associato.

Articolo 14 Convocazione della Assemblea degli Associati – Presidenza – Verbalizzazione

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della Associazione.

L'Assemblea degli Associati può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno due terzi degli Associati.

L'Assemblea degli Associati dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla data della delibera del Consiglio Direttivo o della richiesta.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea degli Associati che dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla data delle dimissioni.

Il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea degli Associati con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli Associati.

L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto ad ogni Associato tramite lettera o email almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La convocazione potrà avvenire anche mediante pubblicazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione, dell'avviso di convocazione nel sito internet della Associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi anche mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino tutti gli Associati.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età o, in assenza di tutti i Consiglieri, dall'Associato più anziano di età presente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono riassunte in un Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, conservato presso la sede della Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non possono votare.

Articolo 15 Assemblea degli Associati: competenze e quorum costitutivi e deliberativi

Le deliberazioni della Assemblea degli Associati sono prese a maggioranza di voti e con la presenza, personale o per delega, di almeno la metà degli Associati in regola con il versamento della quota associativa iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti ed è presa a maggioranza di voti degli Associati presenti, personalmente o per delega, in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese, per alzata di mano o scheda elettorale nominale.

La Assemblea degli Associati:

1. approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e la relazione di missione;
2. approva l'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Associazione;
3. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
4. approva l'eventuale Programma Annuale e/o Pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
5. elegge tra gli Associati e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
6. nomina e revoca il Controllore Unico o il Revisore legale dei conti e i Supplenti;
7. conferma o revoca la delibera di rigetto della domanda di ammissione di nuovi associati assunta dal Consiglio Direttivo;
8. conferma o revoca le sanzioni disciplinari assunte dal Consiglio Direttivo,
9. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
10. delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o degli Associati.

Le deliberazioni della Assemblea degli Associati che concernono:

1. la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 2. la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione;
 3. lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio,
- sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese, per alzata di mano o scheda elettorale nominale.

L'esercizio del diritto di voto degli associati minorenni è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Articolo 16 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione, è eletto dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati in regola con il versamento della quota associativa che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 a 5, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, a curatela, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consigliere colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione o della espulsione divenuta definitiva decade ipso iure dalla carica.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei Consiglieri.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la totalità dei suoi componenti. Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti e con voto palese.

Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione consiliare viene redatto un Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle de-

liberazioni del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede della Associazione.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni per affrontare specifiche problematiche che richiedono peculiari competenze.

Articolo 18 Competenze del Consiglio Direttivo

Spettano al Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha il compito di:

1. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
2. gestire la contabilità e curare la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, anche con l'ausilio di professionisti di cui al punto 15;
3. redigere, ai sensi degli artt. 13 e 14 d. lgs. 117/2017, anche con l'ausilio di professionisti di cui al punto 15, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
4. determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
5. predisporre il Regolamento attuativo dello Statuto e altri Regolamenti necessari per il funzionamento della Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
6. predisporre l'eventuale Programma Annuale e/o Pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
7. attuare il Programma Annuale e/o Pluriennale di attività approvato dall'Assemblea degli Associati, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
8. nominare, tra i suoi componenti, con i poteri di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio Direttivo;
9. nominare il Segretario;
10. deliberare la convocazione della Assemblea degli Associati;
11. infliggere sanzioni disciplinari;
12. deliberare sulla domanda di ammissione di ogni nuovo Associato;
13. decidere sulle domande di ammissione quale Volontario;
14. ratificare, entro sette giorni, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
15. dare esecuzione alle delibere della Assemblea degli Associati;
16. deliberare l'assunzione dei lavoratori dipendenti e/o la sottoscrizione di contratti di collaborazione necessari per garantire la continuità dell'attività associativa, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
17. deliberare l'incarico a professionisti, collaboratori ed esperti per affrontare specifiche problematiche e compiere attività che richiedono peculiari competenze;
18. deliberare la stipula di contratti e in genere la assunzione di impegni di spesa superiori ad € 20.000,00;
19. deliberare la sottoscrizione di polizza assicurativa per danni a cose, persone e animali, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi della Associazione, delle polizze di cui all'art. 10 e all'art. 11 del presente Statuto e dalla polizza assicurativa per la responsabilità civile dei Consiglieri;
20. curare la conservazione del Libro degli Associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea degli As-

sociati e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 21. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo Statuto necessaria al buon funzionamento della Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea degli Associati o al Revisore legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo può delegare compiti e funzioni ad uno dei suoi componenti e può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto e nell'interesse della Associazione.

Il Segretario cura la conservazione delle scritture contabili nonché del Libro degli Associati, del Registro dei Volontari, dell'Elenco dei Sostenitori, del Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea degli Associati e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assume la funzione di Segretario verbalizzante delle Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo

La Associazione, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, sottoscrive polizza assicurativa per la responsabilità civile del Presidente e dei Consiglieri.

Articolo 19 Il Presidente del Consiglio Direttivo: poteri

Il Presidente del Consiglio Direttivo – il Presidente – è il Legale Rappresentante della Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano la Associazione nei riguardi degli Associati e dei terzi,
2. curare l'attuazione e dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea degli Associati,
3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro sette giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo,
4. convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo,
5. tenere, in nome e per conto della Associazione, i rapporti con Enti, Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito e privati,
6. nominare avvocati per promuovere o resistere in giudizi arbitrali, in mediazioni e negoziazioni assistite e in qualsiasi giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, di rinunciare a accettare rinunce, di transigere le controversie,
7. in nome, per conto e nell'interesse della Associazione, aprire, chiudere e amministrare correnti bancari/postali, emettere assegni, versare contanti o titoli, prelevare e incassare somme, disporre pagamenti e bonifici, ritirare il libretto degli assegni, chiedere il rilascio di bancomat/carta di credito, chiedere l'accesso telematico, effettuare pagamenti di modelli F23 e F24, addebitare utenze, pagare eventuali spese di chiusura di conti e depositi, rilasciare quietanze e scarico con esonero per l'Istituto pagatore da ogni responsabilità al riguardo, rendere dichiarazioni, produrre documenti, sottoscrivere tutta la documentazione che fosse richiesta per perfezionare tutte le operazioni, investire in strumenti finanziari intestati alla Associazione curandone altresì la gestione, diretta o per il tramite di intermediari, e disinvestire, riscuotere qualsiasi somma rilasciandone quietanza anche a titolo di polizza vita nei confronti di qualsiasi Compagnia di Assicurazioni, riscuotere libretti di risparmio, negoziare e stipulare, in nome, per conto e nell'interesse della Associazione, contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici che comportano

un impegno di spesa fino a € 20.000,00 e nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio, negoziare e sottoscrivere le polizze assicurative previste dal presente Statuto e pagare i relativi premi, sottoscrivere, pagare i relativi premi e riscuotere eventuali altre polizze assicurative, negoziare e sottoscrivere i contratti di assunzione di lavoratori dipendenti e contratti di collaborazione, incaricare professionisti, collaboratori ed esperti, eseguire pagamenti e incassi e accettare pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanza liberatoria,

8. accettare eredità con beneficio di inventario, legati e donazioni.

Il Consiglio Direttivo e / o il Presidente possono delegare i compiti e le funzioni di cui ai n. 1, 3, 5, 6, 7 e 8 ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo, attribuendogli il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto e nell'interesse della Associazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente decade ipso iure dalla carica al sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui all'art. 20.

Il Consiglio Direttivo provvede, entro sette giorni dalla revoca o dalle dimissioni, a sostituire il Presidente revocato o dimissionario.

Articolo 20 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Si decade dalla carica di Consigliere per:

1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo,
2. revoca, per gravi motivi, da parte dell'Assemblea degli Associati,
3. decadenza per sopravvenuta amministrazione di sostegno, curatela, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; la decadenza opera ipso iure,
4. decadenza, pronunciata dall'Assemblea degli Associati a seguito di comunicazione del Presidente o di uno degli altri Consiglieri, qualora il Consigliere sia rimasto assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive,
5. perdita della qualifica di associato.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Presidente o, in assenza, il Consigliere più anziano di età, convoca entro quindici giorni, con le modalità di cui all'art. 14, l'Assemblea degli Associati che provvederà alla integrazione del Consiglio Direttivo.

Il mandato del (dei) Consigliere (Consiglieri) subentrante (subentranti) cessa alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Nel caso tutti i Consiglieri cessino dall'incarico, il Presidente uscente o, in caso di decadenza o perdita della qualifica di Associato, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea degli Associati ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo per il successivo quinquennio. Fino all'elezione del nuovo Con-

siglio Direttivo, i Consiglieri cessati non per decadenza o perdita della qualifica di Associato, rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Se tutti i Consiglieri cessano per decadenza o perdita della qualifica di Associato, assume la ordinaria amministrazione della Associazione l'Associato più anziano di età.

Articolo 21 L'Organo di Controllo – Il Revisore legale dei conti

L'Assemblea degli Associati può e, se si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, deve nominare un Controllore Unico e un Controllore Supplente, scelti non fra gli Associati.

L'Assemblea degli Associati, se si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, deve nominare un Revisore legale dei conti e un supplente, scelti non fra gli Associati.

Il Controllore Unico e il Revisore legale dei conti deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e all'art. 2397, secondo comma, c.c. e rimane in carica per un anno ed è rieleggibile.

Il Controllore Unico e il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno della Associazione.

Dell'attività svolta il Controllore Unico e il Revisore legale dei conti redigono verbale che viene trascritto nell'apposito Libro dei verbali del Controllore Unico/Revisore legale dei conti, tenuto a sua cura e conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 22 Competenze del Controllore Unico/Revisore legale dei conti

Il Controllore Unico/Revisore legale dei conti, rispettivamente ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore, ha il compito di:

1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Associazione, e sul suo concreto funzionamento,
3. esercitare il controllo contabile e/o la revisione legale dei conti,
4. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
5. attestare che il bilancio sia stato redatto in conformità ai principi di correttezza, di veridicità, di chiarezza e di trasparenza,
6. partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Associati, alle quali presenta la Relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

*

I LIBRI SOCIALI

Articolo 23 Libri sociali – Registri - Elenco

La Associazione tiene le seguenti scritture:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a

cura del Consiglio Direttivo,

- Libro dei verbali del Controllore Unico/Revisore legale dei conti, tenuto a cura del Controllore Unico / Revisore legale dei conti.

*

NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 24 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Ai sensi dell'art. 8, primo comma, C.T.S., il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Associazione e di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, componenti il Consiglio Direttivo ed altri componenti di eventuali altri organi associativi, anche nel caso di recesso, di dimissioni o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, C.T.S. .

La Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità proprie della Associazione.

Articolo 25 Patrimonio della Associazione

Il Patrimonio è costituito da ogni bene immobile, mobile registrato e mobile di proprietà della Associazione o che pervenga ad essa a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della Associazione, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

La Associazione può possedere e acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili e può investire in strumenti finanziari.

Articolo 26 Risorse economiche

La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative,
2. eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3. eventuali contributi straordinari, deliberati dalla Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. contributi pubblici e privati,
5. donazioni, eredità e legati,
6. rendite patrimoniali ed investimenti in strumenti finanziari,
7. attività di raccolta fondi,
8. rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni,
9. proventi da attività di interesse generale,
10. ogni altra entrata ammessa dalle norme in materia.

Articolo 27 Esercizio sociale – Bilancio – Programma Annuale e/o Pluriennale di attività

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del

Bilancio di esercizio.

Il Bilancio di esercizio è approvato dall'Assemblea degli Associati.

All'uopo l'Assemblea degli Associati dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il Bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la sua approvazione ed ogni Associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il Programma Annuale e/o Pluriennale di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea degli Associati entro il mese di dicembre di ogni anno.

*

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Associazione è deciso dall'Assemblea degli Associati ai sensi dell'art. 15.

L'Assemblea degli Associati che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto esclusivamente a favore di altri Enti del Terzo Settore che perseguono i medesimi scopi o, in caso di disaccordo, alla Fondazione Italia Sociale (ai sensi dell'art. 9 C.T.S.).

*

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 Clausola compromissoria

Qualunque controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, secondo le regole dell'arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 30 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Angela Giacomelli Arcamone

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)

Allegato "C" al n. 10171/4940 di Repertorio

Regolamento dei Volontari
(Approvato dalla Assemblea degli Associati nella riunione
del 21 febbraio 2023, modificato dalla Assemblea degli Associati
nella riunione del 23 dicembre 2024)

Il presente Regolamento disciplina le procedure di accesso alla attività di volontariato presso il Canile sito in Milano alla Via Salesina n. 9 gestito dall'Associazione "UAI Rifugio Animali Abbandonati ODV" con sede legale in Via Salesina n. 9 a Milano, di seguito denominata "Associazione", nonché le finalità e le modalità di esercizio dell'attività di volontariato.

L'esercizio dell'attività di volontariato presuppone la conoscenza, l'accettazione e il rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e nell'allegato Vademecum.

Articolo 1. L'attività di volontariato

L'Associazione riconosce il valore sociale dell'attività di volontariato quale espressione di solidarietà, di partecipazione e di spirito di collaborazione.

L'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs n. 117 / 2017, è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Articolo 2 Finalità

Il volontario, ammesso a prestare la propria attività presso il Canile, svolge e mansioni che gli vengono affidate, nel rispetto delle indicazioni degli organi direttivi della Associazione e del personale preposto, esclusivamente al fine di contribuire al benessere degli animali, di collaborare nella cura igienico – sanitaria degli stessi, di supportare le campagne informative organizzate dal Canile per incrementare gli affidi dei cani ospiti e di favorire il buon esito delle adozioni.

L'osservanza del presente regolamento è finalizzata ad assicurare il benessere degli animali del rifugio, la corretta gestione della struttura, la doverosa collaborazione tra i soggetti che in esso opera e la sicurezza di tutti.

Articolo 3 Ammissione dei Volontari – Cessazione della qualifica di Volontario

La qualifica di volontario si acquista con l'iscrizione nel Registro dei Volontari. Il Registro può essere consultato solo dai Consiglieri della Associazione, dal Direttore Sanitario e dal Coordinatore dei volontari.

Può proporre domanda di ammissione il soggetto che, maggiorenne o minorenne con l'assistenza dei chi esercita la potestà genitoriale, non ha riportato condanne per maltrattamento e/o abbandono e/o malgoverno degli animali e si impegna a collaborare attivamente per l'attuazione delle finalità di cui all'Articolo 2, ad accettare le norme e gli obiettivi del presente Regolamento e a rispettare le regole che disciplinano il funzionamento del Canile.

Il volontario cessa dalla attività:

- a. per dimissioni,
- b. per revoca conseguente a ripetute assenze ingiustificate,
- c. per violazione del presente Regolamento e delle norme che regolano l'attività del Canile nonché per gravi inottemperanze alle prescrizioni date dal Consiglio Direttivo della Associazione e del Direttore Sanitario,
- c. per altre condotte che ostacolano il corretto svolgimento dell'attività del Canile, dei dipendenti o di altri volontari.

Sulla domanda di ammissione quale volontario e sulla esclusione decide il

Consiglio Direttivo della Associazione.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o auto nomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 4 Attività dei volontari

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario deve mantenere un comportamento educato e rispettoso verso persone, cose e animali e collaborativo con gli organi direttivi dell'Associazione, il Direttore sanitario, i dipendenti e gli altri volontari.

L'attività di volontariato si svolge nel rispetto dei principi di omogeneità ed organizzazione e si inserisce funzionalmente nell'ambito delle attività svolte dal Canile.

I compiti vengono assegnati ai volontari in base alla loro disponibilità e tenendo prioritariamente in considerazione le necessità dell'organizzazione del Rifugio.

Il volontario deve, in particolare e preferibilmente, operare con i cani che sceglie fra quelli che gli vengono indicati su proposta del Direttore sanitario e che devono essere adeguati alle sue competenze tecniche e attitudinali nonché all'esperienza maturata.

Il Presidente della Associazione e / o il Direttore sanitario possono coinvolgere, in funzione delle competenze e conoscenze dello specifico cane e delle necessità complessive dello stesso, il singolo volontario nella fase di adozione dell'animale.

I volontari si occupano della pulizia del canile e in particolare dei box, della cura igienico - sanitaria dei cani, delle attività ludico - educative con gli animali (passeggiate, sgambamenti ...) secondo le esigenze del canile.

Le modalità operative dello svolgimento della attività di volontariato sono precisate nell'allegato Vademecum, parte integrante del presente Regolamento.

Il volontario si impegna a garantire la sua presenza, nei giorni e nelle ore concordate con i coordinatori, per almeno due volte al mese, preferibilmente sempre negli stessi giorni della settimana.

L'eventuale impossibilità a prestare la propria attività nei giorni e orari stabiliti deve essere comunicata ai coordinatori entro le 48 ore precedenti.

I volontari coordinano le loro attività con quella dei dipendenti, senza intralciare in alcun modo il loro lavoro.

È previsto un periodo iniziale di affiancamento con i coordinatori, o persona esperta da loro individuata, finalizzato all'apprendimento di quanto necessario a svolgere la propria attività di volontariato in maniera idonea e responsabile.

Il volontario si impegna a partecipare agli eventuali incontri di aggiornamento che saranno organizzati dalla Associazione.

Le decisioni attinenti alla gestione del Rifugio spettano esclusivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo.

I volontari devono attenersi alle disposizioni e alle indicazioni, scritte o verbali, fornite:

– dal Presidente del Consiglio Direttivo e del Consiglio Direttivo, a cui spettano tutte le decisioni in merito alla gestione del Rifugio;

– dal Direttore Sanitario, da eventuali professionisti incaricati dal Consiglio Direttivo e dai Coordinatori dei volontari, in relazione alle funzioni loro assegnate.

Al volontario è riconosciuta una importante funzione e pertanto, quando debbano essere affrontate specifiche problematiche relative alla attività di volontariato, i coordinatori dei volontari o i singoli volontari possono essere invitati a partecipare, con funzione consultive, alla Assemblee degli Associati o al Consiglio Direttivo della Associazione.

Il volontario si impegna a non divulgare notizie o fatti dei quali sia venuto a conoscenza per servizio o nelle riunioni, specie se queste possono creare pregiudizi nei confronti del canile, allo svolgimento delle attività in atto od essere in contrasto con le vigenti normative poste a tutela della privacy.

Articolo 5 Coordinatori

I coordinatori, in numero di due, sono nominati dal Presidente della Associazione.

Il coordinatore dei volontari è incaricato del coordinamento delle attività dei Volontari, provvedendo a organizzarne i turni, a predisporre il calendario delle presenze ogni due settimane, a sostituire i volontari assenti, a affiancare i nuovi volontari.

In accordo con il Direttore Sanitario, il coordinatore valuta l'abbinamento cane – volontario e programma l'attività dei volontari.

Un coordinatore è incaricato della gestione dei magazzini e della cura di quanto in essi contenuto.

Articolo 6 Assicurazione

L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni e della responsabilità civili dei volontari. Ciò non esime il volontario dal tenere una condotta prudente e rispettosa delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. L'assicurazione non copre né la responsabilità penale né danni o responsabilità derivanti da condotte dolose.

Regole di condotta - Vademecum

Orari del Canile

Inverno/Estate:

Mattino 8.00 – 13:00

Pomeriggio 14,00 – 19:00

Offerte

È vietato raccogliere denaro per conto dell'Associazione senza espresso incarico del Presidente.

Il volontario che riceve somme di denaro deve raccogliere i dati del soggetto che lo elargisce e deve dare conto immediato all'Amministrazione (sig.ra Lia Labanti o dr.ssa Paola Frascella), affinché possa essere emessa la relativa quietanza / ricevuta.

Distribuzione del cibo

È fatto divieto di distribuire, di propria iniziativa, cibo di qualsiasi genere ai cani.

Fotografie

I volontari si obbligano a non fotografare e divulgare su social network i cani ospiti del canile se non espressamente autorizzati dal Presidente della Associazione o da suo delegato o finché non saranno pubblicati sul sito ufficiale del canile.

Cortili

Il volontario deve prestare la massima attenzione alla chiusura di tutti i cancelli divisorii, che devono essere sempre serrati.

Prima di accedere ad un'area, accertarsi che sia libera da cani, chiedendo autorizzazione d'ingresso ai volontari / dipendenti presenti.

Quando si libera nel prato o nel recinto un cane pericoloso, apporre apposito cartello di avviso ai cancelli d'entrata.

Sicurezza ed igiene

Si raccomanda la cura, l'ordine e la pulizia di tutti gli ambienti.

Non lasciare cibo incustodito e raggiungibile dai cani (o da altri animali).

Conservare il cibo nella confezione originale (per garantire la rintracciabilità dei dati relativi alla scadenza) riponendolo all'interno di contenitori chiusi.

Avere cura di non intasare le canaline di scolo con cibo, giochi, o altro materiale vario.

Raccogliere le deiezioni dei cani nei cortili.

Evitare ogni forma di spreco (acqua / energia elettrica / gas), in particolare avere estrema cura nel:

- non lasciare scorrere l'acqua inutilmente e chiudere l'attacco dell'acqua a fine turno,
- spegnere le luci non necessarie e verificare a fine turno che non rimangano accese per tutta la notte,
- tenere chiuse le porte e le finestre dei locali riscaldati,
- avere cura delle attrezzature messe a disposizione dall'Associazione,
- rispettare scrupolosamente le indicazioni terapeutiche / diete prescritte dal Direttore Sanitario.

Utilizzo degli automezzi

L'utilizzo degli automezzi è consentito esclusivamente ai dipendenti del Canile, al Custode o ai Consiglieri.

Solo per eccezionali esigenze di servizio ed esclusivamente con l'autorizzazione del Presidente della Associazione o di un suo delegato, è consentito l'uso degli automezzi da parte del volontario che di volta in volta viene incaricato.

Principali attività dei volontari

• All'interno del Rifugio

1. pulizia box cani,
2. distribuzione del cibo,
3. toelettatura,
4. supporto al Direttore sanitario (terapie e assistenza in ambulatorio),
5. in caso di necessità, sostituzione gratuita dei dipendenti a seconda della propria disponibilità,
6. sgambamento e gioco nell'area verde interna al rifugio,

• All'esterno del Rifugio

1. Passeggiata con i cani.
 - Il volontario deve accompagnare il cane con apposita pettorina antifuga, guinzaglio non estensibile utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 e deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità e un sacchettino per raccolta deiezioni.
 - L'utilizzo del retriever o collare a strozzo è consentito solo per trasferire i cani dal box al prato di sgambamento o, in casi eccezionali e di necessità, solo a coloro che avranno dato dimostrazione di saperlo utilizzare in modo corretto.

– È obbligatorio raccogliere le deiezioni dei cani nelle vie, sulla pista ciclabile e all'interno delle aree cani sia interne che esterne al Rifugio.

– Tutti i cani devono essere tenuti al guinzaglio durante il tempo dell'uscita. Tenere sempre ben saldo il guinzaglio e non correre con il cane. Evitare che il cane tiri, se il cane tira fermarsi ed aspettare che il guinzaglio sia morbido e, dopo che il cane si è calmato, riprendere la passeggiata premiando il cane con lodi o – se indicato dal coordinatore – con bocconcini (non tutti i cani posso mangiare extra, perché potrebbero essere a dieta oppure avere qual che allergia).

– Il volontario deve mantenere le distanze di sicurezza da altri cani, non deve distrarsi e non deve far avvicinare il cane a persone o cani estranei, dentro e fuori il canile.

• Prescrizioni specifiche per le passeggiate estive

– Bagnare i cani nella parte bassa del corpo, zampe ascelle e pancia: se è possibile utilizzare la canna dell'acqua (con la pressione adeguata) oppure bagnare utilizzando le mani. Se il cane ha paura e non si fa manipolare evitare di bagnarli e farlo camminare il più possibile all'ombra.

– Fare attenzione ai colpi di calore, si può manifestare con respirazione accelerata, alta temperatura corporea, vomito, mucose arrossate e difficoltà a camminare. In casi estremi si può arrivare al collasso e alle crisi convulsive. In caso di dubbio avvisare immediatamente l'assistente veterinario o, in sua assenza, il Coordinatore.

– Fare attenzione ai forasacchi (spighe), si muovono in profondità nel corpo del cane. Se si ha un dubbio che sia entrato un forasacco da qualche parte, avvisare sempre l'assistente veterinario o, in sua assenza, il Coordinatore.

• Prescrizioni specifiche per le passeggiate invernali.

– Prestare attenzione in entrata e uscita dal box, la presenza di ghiaccio potrebbe essere pericoloso sia per il cane che per il volontario.

– In caso di forte pioggia i cani non escono in passeggiata.

– In caso di pioggia lieve i cani possono uscire (salvo particolari controindicazioni) e devono essere asciugati al rientro.

– Sempre vietato l'utilizzo dell'ombrello.

2. Assistenza per accompagnare il cane a visite esterne autorizzate dal Direttore sanitario.

3. Controlli pre e post affido, in accordo con il Responsabile Adozioni.

Condotte prudenti all'interno e all'esterno del Canile

1. Non urlare, correre o saltare con o senza il cane al guinzaglio.

2. Non gesticolare in maniera eccessiva, (alcuni cani potrebbero fraintendere il movimento).

3. Non dare cibo extra nei box, oltre i pasti.

4. Non abbracciare o baciare i cani che non si conoscono.

5. Non farsi saltare addosso dal cane.

6. Non infilare mai le mani nei box, (alcuni cani potrebbero mordere).

7. Con cani traumatizzati, utilizzare un tono di voce basso e movimenti lenti.

8. Non lasciare nei box, giochi non previamente autorizzati (alcuni cani potrebbero mangiarli, altri in coppia potrebbero litigare).

9. Tenere le mani libere se si ha un cane al guinzaglio (no sigarette o telefonino).

F.to Angela Giacomelli Arcamone

F.to Maria Cinzia Restelli (L.S.)